

PROMEMORIA PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

COMITATO REGIONALE ALPI CENTRALI

(A Cura della Commissione Aspetti Giuridici composta da Luca Donegana, Marco Cozzi e Mauro Rotunno e con la collaborazione del Revisore dei conti Paolo Vollono)

Cenni sull'associazione sportiva dilettantistica

L'associazione sportiva dilettantista è, nella quasi totalità dei casi, una associazione non riconosciuta, regolata giuridicamente dagli artt. 36 e ss. del codice civile.

L'associazione è anzitutto un soggetto di diritto. Cosa vuol dire ciò? Vuol dire che può compiere qualsiasi tipo di atto o negozio giuridico, senza limitazione alcuna. Una associazione potrebbe persino porre in essere validamente un atto liberale o una donazione, ciò comporterebbe al massimo la responsabilità di chi ha agito per l'associazione, qualora l'atto in questione esorbiti dallo scopo associativo.

A norma dell'art. 36 del c.c. l'ordinamento interno e l'amministrazione delle a.s.d. sono regolati dagli accordi degli associati, è quindi fondamentale redigere uno statuto completo ed esauriente in sede di costituzione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che, a norma di statuto rappresentano l'associazione, i terzi possono anzitutto far valere i loro diritti sul fondo comune (costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con tali contributi). Delle predette obbligazioni rispondono poi solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della associazione.

La rappresentanza processuale delle associazioni spetta al presidente.

Per poter godere delle agevolazioni tributarie¹ è necessario, fra l'altro, che lo statuto contenga alcune clausole obbligatorie, come quella relativa

¹ Non e' detto che tutte le associazioni vogliano godere delle agevolazioni, ricordo inoltre che anche per essere riconosciuti dal CONI occorre che lo statuto preveda alcune clausole (art. 90 legge 289/2002).

al divieto di distribuzione degli utili e quella relativa al divieto di cessione della quota associativa².

Formalità da effettuare "una tantum"

1) In sede di costituzione occorre anzitutto redigere un atto costitutivo e uno statuto³. Costituita l'associazione occorrerà convocare e svolgere la prima assemblea e il primo consiglio direttivo per la nomina dei soggetti che ricopriranno le cariche sociali⁴.

Per godere delle agevolazioni fiscali⁵, occorre, tra le altre cose, che l'ordinamento interno della associazione sia contraddistinto dai requisiti della democraticità che si estrinseca fra l'altro, nel diritto di elettorato attivo e passivo che deve essere riconosciuto indistintamente a tutti i soci maggiorenni e che, come appena sopra accennato, nello statuto siano recepite, e applicate, le clausole obbligatorie, previste nell'art. 148 T.U.I.R (testo unico imposte sui redditi).

2) Apertura (Richiesta) P.Iva e/o richiesta C.F.;

² Si ricordano le clausole previste dall' art. 148 del tuir:a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

³ Da redigersi come minimo in forma di scrittura privata da registrare alla Agenzia delle Entrate.

⁴ I primi componenti dell'organo amministrativo possono essere indicati già nell'atto costitutivo.

⁵ Se l'associazione è in regola con lo statuto si può, avendo la P.Iva, optare per il regime Iva previsto dalla Legge 398/91 che consente una tenuta semplice e economica della contabilità e degli adempimenti fiscali.

- 3) registrazione presso l'Ufficio del Registro dell'atto costitutivo e dello statuto previa apposizione delle marche da bollo e del versamento dell'imposta di registro dovuta (si ricorda che anche in caso di variazioni statutarie è necessario procedere alla registrazione del verbale di Assemblea e del nuovo statuto);
- 4) iscrizione al REA presso la Camera di Commercio (solo in caso di P.IVA);
- 5) in caso di adozione del regime 398/91 comunicazione alla SIAE
- 6) Invio documentazione per affiliazione e acquisto tessere a FISI tramite CR.
- 7) Iscrizione registro CONI necessaria anche per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali ([link al registro coni](#)). Si ricorda che occorrerà effettuare variazioni nel registro CONI in occasione di modifiche statutarie.
- 8) Modello EAS da compilare entro 60 giorni dalla costituzione e entro il 31/03 di ogni anno solo in caso di variazioni.

Formalità periodiche

A titolo meramente indicativo si ricordano alcuni adempimenti periodici

- 1) Riaffiliazione annuale.
- 2) Compilazione e approvazione rendiconto ai sensi di statuto.
- 3) Se con P.IVA presentazione dei modelli dichiarativi unico enti non commerciali, Irap e spesometro.
- 4) presentazione del modello 770 (anche per compensi senza ritenuta) e anche per enti con solo C.F.
- 5) rilascio del modello CUD a coloro cui sono stati erogati compensi (anche senza ritenuta) entro il 28/02.
- 6) se in regime 398/91 Registrazione delle fatture emesse sull'apposito registro IVA MINORI entro il 15 di ogni mese.
- 7) se in regime 398/91 liquidazione e versamento Iva alle seguenti scadenze 16/05-16/08-16/11-16/02.